



## SERVIZIO DEMANIO

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 157/2017

**Viste** le sopraggiunte competenze funzionali delle Amministrazioni Comunali relative alla gestione del demanio marittimo e del mare territoriale conferite in primis alla Regione ai sensi dell'articolo 105 lett l) del D.lgs 112/98 e s.m.i. e da essa trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 27, 2° comma della L.R.T. n. 88/98 per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia.

**Visto** che la Regione Toscana in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, con legge 1 dicembre 1998 n. 88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (omissis.);

**Visto** che con legge 16 marzo 2001 n. 88 sono state conferite all'Amministrazione comunale le funzioni concernenti i beni del demanio marittimo, compresi gli ambiti portuali, a decorrere dal 1 gennaio 2002;

**Vista** l'istanza pervenuta in data 18/05/2017 prot. 12032, con la quale Associazione Sportiva Dilettantistica Kobra Fishing Team, con sede in Grosseto via Michelangelo 67, in persona del presidente Filippo Mazzieri, chiede l'autorizzazione all'occupazione di un'area da utilizzare come campo di riserva per lo svolgimento di una gara di pesca che si svolgerà il giorno 3 giugno 2017 dalle ore 19:30 alle ore 24:00, nell'arenile di Punta Ala in località Casetta Civinini in direzione Punta Hidalgo;

**Dato** atto del versamento di € 35,00 effettuato in data 16/05/2017, tramite bollettino di conto corrente postale intestato a Comune di Castiglione della Pescaia inerenti alle spese istruttorie;

**Visto** il nulla osta rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;

**Rilevato** che l'occupazione dalle aree demaniali in questione non comporta il posizionamento di strutture fisse ma meramente temporanee e precarie;

**Rilevato** che la suddetta occupazione ha carattere temporaneo ed eccezionale;

**Rilevato** che l'ente organizzatore della manifestazione non ha scopo di lucro;

**Vista** la Circolare n. 99 del 15/05/1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;



**Vista** la Circolare n. 90 dl 27/07/1999 che così recita: “Le concessioni di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a trenta giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili (..) sono rilasciate senza formalità istruttoria;

**Visto** Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

**Visto** il punto 10 dell’art 59 del Reg. Cod. Nav.

**Visto** il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**Ritenuto** che nulla osta ai soli fini demaniali marittimi alle suddette occupazioni temporanee di area demaniale marittima;

### RENDE NOTO


Che il giorno 3 giugno 2017 dalle ore 7:30 alle ore 24:00, Associazione Sportiva Dilettantistica Kobra Fishing Team, con sede in Grosseto via Michelangelo 67, occuperà un tratto di arenile e lo specchio acqueo prospiciente lo stesso, a Punta Ala in località Casetta Civinini, direzione Punta Hidalgo, come individuato nella cartografia allegata alla presente ordinanza, per lo svolgimento della gara di pesca con canna;

;


### ORDINA

- Il presente atto ha carattere temporaneo e straordinario ed è valido per il giorno 3 giugno 2017 dalle ore 7:30 alle ore 24:00;
  - L’area interessata dalla manifestazione è interclusa alla balneazione;
  - La presente ordinanza potrà essere revocata in tutto o in parte qualora le attività da essa autorizzate dovessero risultare di intralcio alla navigazione e/o alle attività connesse;
  - Alla scadenza della presente ordinanza il richiedente avrà il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie cure e spese.
  - La presente ordinanza non esime l’interessato dall’obbligo di chiedere a sua cura e spese, alle Amministrazioni competenti, tutte le Autorizzazioni, Licenze e Nulla Osta che si rendessero necessarie;
- I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti ai sensi dell’art. 1164 del Cod. Nav.

Questa Amministrazione resta comunque assolta da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi nell’utilizzo delle aree demaniali autorizzate.



GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA  
N. Registro IT 000466



Responsabile Settore GIANNINI GIORGIA
--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.